PIANO DISCIPLINARE E REGOLAMENTO PER LA SOCIETÀ DI MUTUA...

Società di mutua assicurazione dei prodotti campestri contro il...



schedato

6

PIANO

DISCIPLINARE

E

REGOLAMENTO

PER LA SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE

CONTRO IL FLAGELLO

DELLA GRANDINE.



VENEZIA 1822
PER FRANCESCO ANDREOLA
Tipografo privilegiato dell' E. I. R. G.

PIANO DISCIPLINARE

DELLA SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE

CONTRO

IL FLAGELLO DELLA GRANDINE.

Non è certamente fra gli oggetti meno interessanti il ben essere sociale quello di provvedere ai mali gravissimi che cagiona sì di frequente il flagello della grandine.

Famiglie intiere non di rado sono per esso ridotte a condizione luttuosa, coltivatori diligenti sparir veggono di repente il frutto della loro industria, infelici coloni privati d'ogni sussistenza costretti sono di mendicarla a grave stento, e fatica, per la misera, ed innocente lor prole.

A riparare tanta sventura surse l'idea felice di applicare quel principio medesimo, mediante cui con tanto successo oggimai si equilibrano nelle Città più illustri i danni degli incendj.

Una società di azionisti dove tutti vicendevolmente divenissero assicuranti, ed assicurati, e dove accadendo qualche infortunio avesse questo a ripararsi col mezzo di una prelevazione insensibile in tutta la massa assicurata, porterebbe di effetto, che con un minimo aggravio ciascheduno troverebbe preservate da qualsisia disgrazia le proprie rissorse.

Le regole, e le discipline perchè questa istituzione salutare ottenga l'effetto benefico che se ne contempla, non sono nè complicate, nè numerose. Basta che l'ordine, che l'armonia, che l'esattezza vi presiedano, perchè tutti con l'interesse comune trovino garantito il lor proprio.

A quest'essenziale oggetto tende appunto il piano disciplinare che oggidì si porta a generale conoscenza.

Qualunque Possidente, Affittanziere, o Colono, qualunque in somma che posseda, o coltivi Terreni può assicurare i prodotti di cui sono suscettibili nel giro di un anno, secondo il genere della loro coltivazione, per essere risarcito di quella perdita ch'egli rissentir potesse nel caso di tempesta quando però obbligar si voglia all'esecuzione strettissima di ciò ch'esso prescrive.

Un solo dubbio affacciossi, sopra il valore cioè con il quale esser devono apprezzati questi prodotti.

Parve conveniente di lasciarlo all'arbitrio dell'azionista vincolandolo soltanto a dimostrare con precisione il sito, l'estesa, i confini dei Terreni, e la quantità, e qualità dei prodotti che ne derivano, e sui quali cade l'assicurazione.

Quand'anche erroneo risultasse l'apprezzamento la Società rissentir non potrebbe alcun disappunto, giacchè la somma assicurata caricata essendo all'evenienza del contribuito che le si compete, figura nella massa come qualunque altra che dedotta fosse da una più giusta valutazione.

Basta che le ispezioni peritali prendano a consi-

derare la misura del danno ch'ebbero a rissentire i terreni assicurati in confronto al loro intiero raccolto, perchè si abbia quella eziandio del compenso cui l'assicurante ha pieno diritto sulla somma che egli ha denunziata, e per la quale si è assoggettato al pagamento dei pesi che gli possono relativamente incombere come membro della società.

Semplificata in tal modo la base principale di questa istituzione, e tolto l'adito a qualunque contrasto in un oggetto così delicato ed importante non rimaneva che di provvedere al di lei andamento regolare, ed economico, e di fissare le norme invariabili perchè abbia a mantenersi tale anche in appresso.

Tre sono gli articoli principali che si esigevano determinati con qualche precisione, ed esattezza.

Conveniva tracciare in primo luogo i diritti, ed i rispettivi doveri dei socj, e con essi il modo pur anche di promuoverne l'osservanza.

Indicare il metodo, e le discipline che regolar devono l'amministrazione.

Esponere finalmente quelle con le quali mandar si dovranno ad effetto le misure che l'interesse sociale sarà per esigere.

Potrà ciascheduno in tal maniera conoscere l'estremo limite dell'aggravio cui dovrebbe soggiacere anche nel caso che ripetute disgrazie colpissero ad un tempo stesso molti dei suoi consocj, e giudicare con fondamento se convenga alla di lui economia di formar parte di questa istituzione.

Potrà convincersi eziandio, se l'interesse comune venga sotto d'ogni aspetto promosso, affidata essen-

done la cura agli azionisti principali, e controllata da due diversi Uffizj presi tutti nel seno dei maggiori interessati.

Potrà pure accertarsi, se le discipline che si sono addottate per l'esecuzione regolare, e pronta delle disposizioni emanate dalla Presidenza, soddisfino all'oggetto, preservino j suoi diritti, e garantiscano a ciaschedun individuo, nel caso di sventura, quella protezione, e quel risarcimento al quale ha giusto diritto di pretendere.

Ove queste condizioni importanti si trovino realmente adempite col regolamento che segue, non può rimaner alcun dubbio che numeroso non abbia ad essere il concorso dei Proprietarj, Affittanzieri, e Coloni nel partecipare ad una istituzione la quale mediante un aggravio così mite, ed anche eventuale, preserva le loro sostanze da quelle disgrazie talvolta cruentissime, a cui non è per certo in facoltà loro di sottrarsi.

REGOLAMENTO

PER LA SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE

CONTRO

IL FLAGELLO DELLA GRANDINE.

1.° La società di mutua assicurazione dei prodotti Campestri contro il flagello della grandine viene formata da qualsisia Possidente, Affittanziere, o Colono il quale contribuir voglia al risarcimento dei danni da essa recati a taluno fra i socj, dimodocchè ognuno viene ad essere ad un tempo stesso assicurante, ed assicurato, sotto l' obbligazione strettissima di adempiere quanto viene prescritto dal presente Regolamento.

2.° L' amministrazione è affidata ad una Presidenza Centrale, ed a Commissioni Provinciali, e per ciò che concerne poi la parte esecutiva ad un Direttore che risiederà nel luogo ove sarà instituita la Presidenza. Tanto questa Presidenza che le Commissioni verranno assistite dal Ministero conveniente.

3.° I socj esclusa qualunque idea d'insolidarietà non possono essere tenuti che al pagamento di quella quota che potrà loro incombere, onde risarcire i danneggiati.

4.° Siccome però questa istituzione ottener non potrebbe il suo effetto, qualora non vi concorresse per

lo meno una rappresentanza di tre milioni di rendita, così verrà aperta intanto una semplice sottoscrizione obbligatoria indipendente da qualsisia contributo il quale non comincierà ad esigersi se non quando si troverà assicurata la somma stessa.

5.° Qualunque Proprietario, Affittanziere, o Colono che vorrà assicurare la rendita di tutti, o parte dei terreni ch' egli possede, o coltiva, dovrà notificarlo alla Commissione della Provincia ove esistono, al più tardi entro il mese di aprile di cadaun anno. Non potrà questa dichiarazione contemplare però alcun raccolto particolare, ma bensì tutto l'intiero prodotto di cui nel giro di un anno sono suscettibili i campi ch'egli ha assicurati, e sarà fatta secondo i metodi, le tabelle, e le istruzioni di cui troverà il modello presso la Commissione medesima specialmente ad oggetto che si possano riconoscere con precisione i terreni medesimi, o commisurare i loro confini, la quantità e qualità dei prodotti che ne derivano, e che esser devono precisamente indicati, colla forza naturale produttrice della quale sono suscettibili i terreni stessi in quel circondario.

6.° Affine però di evitare qualunque equivoco, od imbarazzo nella determinazione della rendita che si mette in assicurazione, rimane libero l' apprezzamento dei prodotti come sopra denunciati, fermo sempre nell' assicurante l' obbligo sacro di pagare all' evenienza dei casi la quota che sarà per competergli in proporzione alla somma assicurata, per riceverne proporzionalmente eziandio il risarcimento cui potesse aver diritto.

7.° Accadendo qualche infortunio sarà dovere di ogni socio assicurato di parteciparlo imediatamente alla Commissione Provinciale nel di cui circondario ritrovansi i fondi posti in assicurazione. Questa denuncia sarà subito registrata negli atti della Commissione che ne rilascierà copia concordata al denunciante.

8.° Entro quarantaotto ore successive a questa denuncia sarà spedito dalla Commissione sulla faccia del luogo un perito il quale in concorso della parte danneggiata, o di un suo rappresentante, rileverà il danno realmente rissentito in relazione al prodotto di cui erano suscettibili i terreni nel corso intiero dell'anno rurale, e ne quiditerà l'entità, dichiarando se ascenda al quinto, al quarto, al terzo, od a qualsisia parte del prodotto stesso, calcolati cumulativamente quelli che sono ancora in piede, o che sono da verificarsi, e col ragguaglio medesimo verrà poi compensata al Socio la diminuzione ch'egli ha rissentita sulla rendita assicurata. Le spese di questa rilevazione sono a carico della società.

9.° Ove per avventura il Socio danneggiato non si adattasse a sifatto peritale giudizio, sarà in di lui facoltà di nominare un Perito che lo rappresenti, il quale procederà ad una nuova rilevazione in concorso del Perito destinato dalla Commissione. Questi due periti pel caso della discordia potranno sceglierne un terzo.

10.° Il giudizio pronunciato da questi tre individui sarà inappellabile, e difinitivo. Le spese di questa nuova rilevazione saranno a tutto carico della parte che l'avrà provocata.

11.° È severamente vietato di metter mano in qualsiasi dei raccolti danneggiati dalla grandine prima che la Commissione abbia mandato sulla faccia del luogo il di lei Perito.

12.° Se nella prima rilevazione di cui fatto si è menzione all'art. 8 vi concorre l' assenso del Socio danneggiato, basterà che il processo verbale da erigersi sulla faccia del luogo sia da esso lui o da un legittimo suo rappresentante assentito, e firmato, e sarà allora in di lui facoltà di disporre come più potrà piacergli del raccolto stesso.

13.° Se si dovesse procedere ad una nuova rilevazione, come si è indicato nell'art. 9, sarà sempre preciso dovere del Socio danneggiato di lasciar le cose nel primitivo stato, onde mancar non possano i mezzi ai Periti di pronunciar in perfetta conoscenza di causa il regolare loro giudizio. Se per avventura in questo frattempo vi avesse messo mano, si riterrà irremissibilmente operativa la prima rilevazione.

14.° Qualora avesse luogo un nuovo infortunio sopra i terreni, che già soggiacquero ad una prima sventura, si procederà ad un secondo incontro dei danni ch' esso vi ha cagionati, prendendo sempre a considerarli come all' art. 8 relativamente all' entità dei raccolti che ancor vi esistevano, e ragguagliando in seguito questo nuovo danno in via proporzionale a quello sofferto sulla rendita assicurata.

15.° I risultamenti di queste Perizie riveduti, ed approvati dalle Commissioni Provinciali vengono trasmessi immediatamente al Direttore, cui spetta di com-

pilare i prospetti nei mesi di agosto, e di novembre, e di unirvi poscia il comparto dei contributi necessarj per compensare i Socj danneggiati.

16.° La Presidenza li esamina, e li approva definitivamente, avuto sempre particolar riguardo che la quota incombente ai Socj abbia ad essere ripartita in ragguaglio della rendita ch' essi hanno denunziata.

17.° Non potrà però questa sorpassare giammai il cinque per cento della medesima, e quindi ove per qualche straordinaria sventura il di lei ricavato non bastasse a pareggiare tutti i disappunti avvenuti, verrà intanto diviso questo proporzionalmente fra tutti i Socj colpiti, e riserbato il loro saldo all' anno susseguente, semprecchè continuino a formar parte della Società.

18.° Siccome per effetto di tali misure vengono risarciti i di lei membri di tutti i danni che cagionar può loro la Grandine, così ricader dovranno a tutto sociale vantaggio tutti i risarcimenti, e le minorazioni d' imposte che venissero dall' I. R. Governo accordate.

19.° Fissata la quota del contributo dovrà tosto pubblicarsi perchè i Socj verificare possano nelle mani del Cassiere delle Commissioni Provinciali rispettive il pagamento entro giorni 30.

20.° Potrà chiunque entro questo periodo esaminare presso la Commissione stessa tanto il prospetto dei risarcimenti, quanto quello delle quote attribuite, e produrre i suoi reclami, ove si credesse per avventura pregiudicato, senza però che ciò sospender possa il pagamento di cui venne caricato, il quale però gli

verrà conguagliato alla prima evenienza, se il reclamo dasse luogo ad una giusta diminuzione.

21.° Spetta ai Cassieri delle Commissioni Provinciali di curare l'incasso dei contributi del loro circondario, e di assoggettare col mezzo delle Commissioni alla Presidenza Centrale, dopo spirato il termine prefinito dei giorni 30, il quadro dei renitenti al pagamento.

22.° Cade a carico di questi la multa del quarto di quanto erano chiamati a versare. Il prospetto delle multe stesse verrà di mese in mese rimesso agli stabilimenti di Pubblica Beneficenza affinchè ne percepiscano l'importo a loro benefizio in quei modi, e forme che saranno credute le più opportune.

23.° Non essendo in facoltà della società di escutere li Socj coi metodi fiscali, ed interessando d'altronde l'adempimento puntuale di quanto viene determinato dal presente regolamento, sarà libero alla Presidenza, ove lo credesse necessario, di esigere cauzione pel pagamento delle quote di cui in corso dell'assicurazione potesse taluno dei Socj venir caricato.

24.° I cinque associati che avranno assicurata la rendita maggiore nella Provincia dove risiederà l'amministrazione centrale saranno di diritto i Presidenti della società, ed i tre maggiori assicuratori di ogni Provincia ne formeranno la relativa Commissione residente in ogni Capo-luogo.

25.° Ogni Presidente, o membro delle Commissioni avrà un sostituto eletto con l'ordine medesimo il quale ne assumerà le funzioni nel caso di morte, o di cessazione per qualunque siasi altro motivo.

26.° E gli uni, e gli altri non contraggono alcuna responsabilità personale. Essi sono chiamati soltanto a sopravegliare, e dirigere l'amministrazione, a prender conoscenza degli infortunj che accadessero ispezionandone il prospetto, a determinare la quota necessaria per risarcirli, a fissare le competenze dovute ai Periti, ed a vegliare in somma sopra tutto quello concerne l'ordine, l'economia, e la Polizia della Società.

27.° Il loro servigio è gratuito, e dura un biennio. Le sedute esser devono settimanali, le deliberazioni prese a maggiorità di voti, e consegnate in un regolare pocesso verbale, che sarà esaminato, e firmato nella seduta che imediatemente sussegue.

28.° La Presidenza Centrale nomina il Direttore incaricato della parte esecutiva, non che tutto il Ministero sulla proposizione che egli sarà per farne.

29.° Consisterà questo in un Segretario Centrale, un Cassiere, un Ragioniere, uno Scrittore, ed un Ingegnere addetti alla Presidenza, ed in un Segretario, un Cassiere, ed un Perito adetti ad ogni Commissione tutti annualmente stipendiati.

30.° Sarà obbligo dei Cassieri di prestare un idonea cauzione, la di cui entità verrà determinata dalla Presidenza avuto riguardo alla importanza dell'incasso che possono introitare.

Questa cauzione potrà essere aumentata se crescesse il numero degli assicuratori, od essere sostituita invece da quelle altre discipline che la Presidenza, o le Commissioni giudicassero convenirsi agli interessi della Società.

31.° È in facoltà del Governo di far ispezionare tutti gli atti dell' amministrazione, di sopravvegliare la condotta degli Impiegati, e di commettere alla Presidenza stessa, ed alle subalterne commissioni quelle provvidenze che giudicasse necessarie.

32.° Spetta poi alle Commissioni Provinciali di accudire a quanto concerne l'amministrazione nel loro circondario, a riconoscere la regolarità delle assicurazioni che vengono prodotte a seconda dell' articolo 5. di esaurire quanto prescrivono gli articoli 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. pel riscontro dei danni, di parteciparli alla Presidenza, e trasmettere ad essa pure il risultamento delle praticate indagini.

Ad essa egualmente si compete la sopravveglianza immediata sul proprio Cassiere, e di ritrarne mensilmente lo stato di Cassa, onde parteciparlo alla Presidenza Centrale. Le R. Delegazioni eserciterano sulle Commissioni Provinciali le facoltà indicate nell'articolo antecedente.

33.° Le mansioni del Direttore del quale si è fatto menzione all' art.° 2. consistono nel dirigere, ed eseguire tutte le operazioni che riguardano l'interesse della Società sotto gli ordini, e la dipendenza della Presidenza Centrale. A questo fine egli direttamente invigila sopra tutto il Ministero.

Assiste con voto consultivo soltanto alle sedute della Presidenza, ed anche delle Commissioni Provinciali, ove il bisogno fosse per ricercarlo.

Provoca le sedute estraordinarie della Presidenza qualora circostanze ragguardevoli lo esigano.

Mette sott'occhio di ogni Socio dietro di lui ricer-

ca la situazione economica della Società, e gli somministra tutti quei schiarimenti che potessero abbisognargli.

Corrisponde con le Commissioni Provinciali, con le autorità pubbliche, e da corso a tutte le deliberazioni della Presidenza.

34.° Tutti gli atti esser dovranno controssegnati dal Secretario tanto presso la Presideuza Centrale, che presso le Commissioni Provinciali. Quelli poi che concernono il movimento di Cassa lo saranno innoltre dal rispettivo Cassiere.

35.° Le spese di amministrazione, il salario di tutti gli impiegati, quelle che concernono oggetti di Ufficio, affitto di locali, ed in generale qualunque si rendesse necessaria per l'andamento della Società, eccettuate le sole Peritali, si ritengono a carico del Direttore.

36.° Per supplire a questi aggravj la Società gli accorda il corrispettivo di cinquanta centesimi per ogni cento lire di rendita assicurata, e questo verrà pagato in ogni anno da tutti i membri nella Cassa della Società contemporaneamente alla dichiarazione menzionata all' articolo 5. Mediant' esso il Direttore assume a tutto suo rischio, e pericolo, comodo, ed incomodo le spese portate dagli articoli 29 e 35.

37.° Tostocchè le sottoscrizioni obbligatorie preliminarmente estese a senso dell' articolo 4 faranno conoscere assicurata una rendita di 3 millioni di lire, la Società si riterrà in piena attività, e l' avviso ne sarà conseguentemente diramato a tutti i Socj con i nomi pur anche dei Presidenti, dei Membri delle Com-

missioni e di tutto il Ministero, e tutte le altre disposizioni che si renderanno necesserie per l'attivazione effettiva della Società.

38.° Il sig. Francesco Rivierre fondatore principale di questo stabilimento, e che solo ha incontrati i dispendj gravissimi che si resero necessarj per promuoverlo viene per questa prima volta destinato Direttore.

L'esercizio delle sue funzioni durerà per anni 20. Se in questo frattempo egli avesse a mancare subentreranno in di lui vece quanto agli interessi dell'amministrazione i suoi eredi, o gli aventi causa da lui, e la Presidenza sceglierà un altro individuo per coprire il carico di Direttore al quale verrà corrisposto dai rappresentanti del Sig. Rivierre un conveniente assegno nelle misure che dalla Presidenza stessa verranno determinate.

39.° Ogni contestazione che insorger potesse fra i membri della Società, e la Presidenza, o le Commissioni viene definita da due arbitri scielti dalle parti, i quali elegger ne dovranno un terzo nel caso di discordia. Il loro giudizio è definitivo, ed inappellabile.

40.° Il domicilio della Società si ritiene esistere nel luogo ove risiederà la Presidenza, e la Direzione.